

Milano, 28 agosto 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA

Il Decreto Agosto in pillole

\*\*\*\*\*

(Decreto legge n. 104/2020 del 14 agosto 2020)

v. 1.00 – 28.8.20

\*\*\*\*\*

Il Decreto legge 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), pubblicato in G.U. lo scorso 14 agosto (nel prosieguo, il “Decreto”), introduce ulteriori misure fiscali e contributive a sostegno di lavoratori ed imprese, in contrasto alla congiuntura negativa innestata dalla diffusione del COVID-19, di seguito illustrate.

**MISURE FISCALI**

Il Decreto dispone le seguenti misure fiscali:

- possibilità di versare il **50%** del totale dei versamenti sospesi di marzo, aprile e maggio<sup>1</sup> in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** oppure in **quattro rate di pari importo** di cui la prima scadente il **16 settembre 2020**. Il restante **50%** dovrà essere versato dal **16 gennaio 2021** con un massimo di **24 rate mensili**;
- per i soggetti che esercitano attività economiche che prevedono l'applicazione degli ISA e che hanno subito una riduzione del fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Trattasi dei versamenti relativi a: (a) IVA, ritenute alla fonte e relative addizionali, nonché contributi previdenziali ed premi per assicurazione obbligatoria, in scadenza nei mesi di aprile e maggio e dovute dagli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente; (b) IVA da versare nel mese di marzo, ritenute e contributi previdenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dovuti dalle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sospensione estesa successivamente ad altre realtà dal d.l. 18/2020, quali ad esempio asili nido, cinema, teatri, ristoranti); (c) IVA, ritenute alla fonte e addizionali, contributi previdenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 per i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di euro.

<sup>2</sup> La proroga è estesa anche ai soggetti che presentano cause di inapplicabilità o esclusione degli ISA, nonché ai contribuenti cd. “forfettari” e a coloro che applicano il regime di vantaggio riservato all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'art. 27 d.l. 98/2011.

- proroga al **15 ottobre 2020 della sospensione dei versamenti relativi agli atti di riscossione coattiva** per entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito, e di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, nonché altre azioni esecutive<sup>3</sup>. Le somme dovranno essere versate entro il **30 novembre 2020**, con possibilità di rateizzazione per il versamento delle somme dovute<sup>4</sup>;
- differimento al **31 ottobre 2020** per il versamento della **tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente** dovuta per i primi nove mesi del 2020;
- **proroga al 31 dicembre 2020** per i versamenti relativi alla **TOSAP** e al **COSAP**;
- **limitatamente al periodo d'imposta 2020**, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a **516,46 euro**<sup>5</sup>.

#### **RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020**

Il Decreto dispone che i soggetti passivi IRES, che non adottano i principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni e le partecipazioni immobilizzate risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Tale rivalutazione differisce da quella di cui all’art. 6-bis del d.l. 23/2020, riservata solo ai soggetti operanti nel settore alberghiero<sup>6</sup>. I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione in esame devono essere esposti nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Al contribuente è riconosciuta, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione previo versamento di un’imposta sostitutiva pari al **10%**. È possibile effettuare una **rivalutazione gratuita** ai soli fini civilistici, ovvero riconoscere ai **fini fiscali** i valori rivalutati mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al **3%**. Tale riconoscimento dei maggiori valori, tra cui quelli relativi alle quote di ammortamento, avviene con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita

<sup>3</sup> L’Agenzia ha chiarito che la sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

<sup>4</sup> Relativamente alla “Rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”, l’irregolarità dei versamenti effettuati nel 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolative, purché nel 2019 i pagamenti siano stati puntuali e si provveda al versamento delle somme dovute entro il 10 dicembre 2020.

<sup>5</sup> Ai fini della quantificazione rilevano anche i beni ceduti al coniuge del dipendente o ai suoi familiari, nonché i beni ceduti a soggetti equiparati al dipendente (pensionato o cassaintegrato). Qualora l’ammontare dei suddetti beni superi la soglia di 516,46, essi concorreranno integralmente al reddito e non soltanto la quota eccedente la soglia.

<sup>6</sup> L’art. 6-bis richiamato prevede, per le imprese alberghiere, la possibilità di effettuare una rivalutazione ai fini fiscali dei beni e partecipazioni risultanti nel bilancio 2019 in modo **gratuito** nei bilanci 2020 e 2021 (o in entrambi). Il saldo attivo può essere affrancato previo versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

la rivalutazione<sup>7</sup>.

## MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

### *I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO*

Il Decreto istituisce due nuove tipologie di contributi a fondo perduto, in particolare:

1. **Fondo per la filiera della ristorazione**: è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del Decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione dell'apposita domanda<sup>8</sup>. Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo spetta a condizione che:
  - i. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
  - ii. i soggetti richiedenti devono aver avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. **Fondo per attività economiche e commerciali nei centri storici<sup>9</sup>**: il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020** sia inferiore ai **due terzi** dell'ammontare del fatturato realizzato nel corrispondente mese del 2019. L'importo è calcolato applicando una percentuale sulla differenza del fatturato<sup>10</sup>. È previsto un ammontare minimo del contributo (non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il quale non può comunque superare di 150.000 euro.

### *PROROGA MORATORIA PER LE PMI*

È prevista una ulteriore proroga della moratoria in favore delle PMI relativamente alle esposizioni debitorie presso banche e altri intermediari finanziari. In particolare:

- le **aperture di credito a revoca** e i **prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al **31 gennaio 2021**;

<sup>7</sup> Per i soggetti che hanno l'esercizio in coincidenza con l'anno solare, il riconoscimento avverrà a partire dall'esercizio 2021.

<sup>8</sup> Le modalità di presentazione dell'istanza saranno definite con decreto da emanarsi.

<sup>9</sup> In particolare, il contributo è destinato ai servizi commerciali situati nei centri storici di capoluoghi o città metropolitane che registrano, sulla base delle rilevazioni statistiche precedentemente effettuate, un'elevata presenza di turisti con cittadinanza estera.

<sup>10</sup> In particolare: (a) 15% per ricavi o compensi fino a 400.000 euro, (b) 10% per ricavi o compensi superiori a 400.000 euro ed ammontanti al massimo ad 1 milione di euro, (c) 5% per ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati fino al **31 gennaio 2021** alle medesime condizioni;
- per o **mutui** e gli **altri finanziamenti a rimborso rateale** il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al **31 gennaio 2021**, con dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione.

#### ***P.I.R. – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE***

Il Decreto modifica la disciplina relativa ai **piani di risparmio a lungo termine** disponendo che gli investitori possano destinare somme o valori per un importo non superiore a **300.000 euro** e a **1.500.000 euro** complessivi<sup>11</sup>.

#### ***MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ***

Per le assemblee previste entro il **15 ottobre 2020** continuano ad applicarsi le modalità di svolgimento semplificate introdotte dall'art. 106 d.l. 18/2020<sup>12</sup>.

#### ***BONUS AFFITTI***

Viene esteso il riconoscimento del credito d'imposta sulle locazioni **anche al mese di giugno per la generalità delle imprese** e al mese di **luglio per le imprese turistico-ricettive** con attività solo stagionale<sup>13</sup>. I **beneficiari**<sup>14</sup> della misura sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che non hanno superato nel periodo d'imposta precedente il limite di **ricavi o compensi pari a 5 milioni di euro**. Il limite non opera per (i) i commercianti al dettaglio, (ii) le strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie viaggio e *tour operator* e strutture termali, nonché (iii) per gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale. Resta ferma la misura del credito d'imposta, pari al **60% dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili** e al **30% per i canoni afferenti contratti a prestazione complessa e affitti d'azienda**.

#### ***AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO***

Il Decreto ha incrementato le agevolazioni per il settore turistico prevedendo:

<sup>11</sup> Tali limiti, però, non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.

<sup>12</sup> Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai nostri *memoranda* nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito internet [www.danovi.com](http://www.danovi.com).

<sup>13</sup> Il riconoscimento del credito d'imposta rimane comunque subordinato alla verifica del **calo del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

<sup>14</sup> L'agevolazione interessa (a) i contratti di locazione, di leasing (operativo e non finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell'attività; (b) i contratti a prestazioni complesse, quali i contratti d'affitto d'azienda, che prevedano la presenza di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività; (c) per quanto concerne i lavoratori autonomi, sono oggetto dell'agevolazione anche gli immobili utilizzati promiscuamente; in tal caso il credito viene calcolato sul 50% del canone corrisposto.

- **l'esonero dal versamento del secondo acconto IMU 2020** per i proprietari di immobili nei settori del turismo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali; degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze relative, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze, B&B, a condizione che i proprietari dell'immobile siano anche i gestori dell'attività esercitata).
- **credito d'imposta** utilizzabile solo in compensazione per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%.

#### **MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

Si segnalano infine le specifiche misure a sostegno del lavoro introdotte dal Decreto:

- prolungamento degli ammortizzatori sociali - CIGO, Assegno Ordinario, CIGS – fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre, di 9 settimane cui possono aggiungersene altre 9 con il versamento di un contributo addizionale calibrato sulla riduzione del fatturato;
- possibilità per i beneficiari del reddito di emergenza di usufruire di ulteriori 400 euro;
- proroga per ulteriori due mesi della Naspi e dell'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i co.co.co il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- proroga del divieto di licenziamenti sino alla completa fruizione degli ammortizzatori sociali<sup>15</sup>;
- possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il limite complessivo di 24 mesi.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

**Studio Danovi Professionisti Associati**

---

<sup>15</sup> È tuttavia ammesso il licenziamento nei casi di cessazione dell'attività, fallimento (a meno che non sia previsto l'esercizio provvisorio) e di accordo collettivo aziendale.